



della suddetta clausola, argomentando che la clausola potestativa, così come è espressa, rende il mandato del tutto effimero sottomettendone la possibilità di revoca al giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

La Direzione generale, pur tenendo in considerazione quanto l'Associazione argomenta a conforto della tesi, deve altresì tener presente che la questione non riguarda soltanto l'Istituto, ma tutte le imprese e che, pertanto, non può essere discussa singolarmente da una sola di esse.

Considerato, tuttavia, il problema dal punto di vista del danno che deriva all'agente dalla repentina revoca del mandato, la Direzione generale mentre esprime il proprio parere negativo circa una attenuazione o modifica della clausola potestativa, ritiene che possa apparire equo un miglioramento delle condizioni relative al termine di incassato.

Si osserva che i tre mesi già prefissati dall'art. 2 del Capitolato d'appalto già rappresentano, in una valutazione generale, una condizione più favorevole di quella che risulta dall'art. 15 dell'accordo economico che prevede un indennizzo di un mese e due mesi, raddoppiabili ove si realizzino determinati risultati produttivi. In sostanza da 1 a 4 mesi, per cui i 3 mesi concessi in ogni caso rappresentano complessivamente